



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 18/12/2025

Oggetto: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2026

L'anno **2025** il giorno **18** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** a Palau, nella sala del Consiglio Comunale, in piazza Popoli d'Europa, in seguito alla convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta ORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti / assenti:

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA	Presente
GABRIELE ALIVESI	Presente
LUCA AMODIO	Presente
DARIO SALVATORE CAMPESI	Presente
GIOVANNA NIEDDU	Presente
MARIA LUISA PASELLA	Assente
MIRKO PIRAS	Presente
MARIA GIUSEPPINA SANNA	Presente
FABRIZIO CALANDRUCCIO	Assente
LUCA VITTORIO FRESU	Assente
DAVIDE PIRREDDA	Assente
MARIO TAMPONI	Assente

Constatata la legalità della riunione per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Generale Maurizio Guadagno.



IL PRESIDENTE

introduce il punto in oggetto, dando lettura integrale della proposta e invita l'assemblea a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione introduttiva del Presidente;

vista la proposta di deliberazione n. 2560 del 18/11/2025 avente per oggetto: "PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2026" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione espressa, in modo palese, con sistema elettronico:

Consiglieri presenti: 7

- favorevoli:7
- contrari:0
- astenuti:0

si procede alla successiva votazione di immediata eseguibilità della proposta in discussione:
con votazione espressa in modo palese con sistema elettronico:

Consiglieri presenti: 7

- favorevoli: 7
- contrari: 0
- astenuti: 0

sull'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate:

- di approvare la proposta di deliberazione n° 2560 del 18/11/2025 avente ad oggetto: "PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2026", allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole, uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, con la seguente motivazione: atto propedeutico ai successivi adempimenti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 2560 del 18/11/2025

Assessore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Settore Finanziario
Responsabile:	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO

OGGETTO: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2026

PREMESSO che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento, dispone:

- ✓ all'art. 3, comma 55, che "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- ✓ all'art. 3, comma 56, che con il "regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";

considerato che:

- in attuazione delle norme sopra richiamate, è stato adottato, con deliberazione di giunta comunale n. 60/2018, il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;
- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti già approvati dal Consiglio Comunale nella relazione Previsionale e Programmatica ovvero in altri atti di programmazione generale dell'Ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio Comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'Ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Tenuto conto che in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento:

all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, il quale fissa i presupposti essenziali per il ricorso ad incarichi esterni precisando in particolare:



- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'Amministrazione deve aver preventivamente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
- l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

che l'art. 7, comma 6-bis, della norma in parola impone, altresì, agli Enti di disciplinare e rendere pubbliche, nel rispetto dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

considerato che l'approvazione del Programma degli incarichi in oggetto costituisce il presupposto necessario per l'attivazione della procedura finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione, cioè di quegli incarichi che si configurano come:

- prestazioni d'opera intellettuale (studi, ricerche, consulenze);
- incarichi di collaborazione, cioè gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza";

tenuto conto che all'interno del "Programma degli incarichi", sulla base di pareri espressi dalla Corte dei Conti, non è necessario includere, ai fini della legittimità del loro affidamento, alcune categorie di incarichi, quali:

- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
- gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
- gli incarichi previsti dagli artt. 90 e 110 del TUEL;
- gli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;

vista la mail del 16/09/2025 con la quale il responsabile del servizio ha richiesto ai responsabili di servizio dell'Ente il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per il periodo di riferimento;

preso atto che non sono pervenute segnalazioni in merito alla necessità di prevedere programmi di collaborazione autonoma oltre quelli necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge.



Considerato che il limite di massimo della spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, è fissato nel bilancio preventivo degli Enti territoriali;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che non sono previsti incarichi di collaborazioni autonome per il 2026 e che eventuali modifiche saranno oggetto di specifica delibera del consiglio comunale;
2. potranno comunque essere affidati incarichi qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
3. di dare atto che il limite di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, è fissato nel bilancio preventivo degli Enti territoriali;
4. di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole, uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, con la seguente motivazione: atto propedeutico ai successivi adempimenti.



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Francesco Giuseppe Manna

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale

Maurizio Guadagno

Documento firmato digitalmente